Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 16 marzo 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2224.

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà alle competenti amministrazioni dello Stato e alle amministrazioni delle provincie e dei comuni, di concedere, secondo i vigenti ordinamenti, per una durata non superiore ai sessanta anni e mediante il pagamento di un canone annuo di lire cento, il sottosuolo dei beni di loro pertinenza a chi ne faccia domanda per costruire in detti sottosuoli locali da adibirsi a ricoveri antiaerei pubblici.

Dalle predette concessioni non debbono derivare servitù o aggravamenti di servitù nei riguardi dei beni oggetto della concessione o qualsiasi pregiudizio ai fabbricati costituenti i beni stessi e alle persone che vi abitano.

Scaduto il termine della concessione tutti i locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa e i relativi impianti fissi e mobili attinenti alla protezione antiaerea diventano di proprietà dell'ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso.

Le concessioni di sottosuolo di cui trattasi non importano ricerca o utilizzazione del sottosuolo minerario nè delle acque sotterranee; restano in materia ferme e impregiudicate le norme di cui al R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, e al Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

Art. 2.

Il numero, l'ubicazione e l'estensione delle aree da concedere sono stabiliti dall'ente concedente d'accordo col comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, tenuto conto delle località in cui è opportuna la costruzione di ricoveri e la capacità di questi.

I locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa debbono presentare i requisiti di struttura, protezione, distribuzione, dimensione ed impianto richiesti dalle vigenti norme in materia di protezione antiaerea.

Art. 3.

Le domande di concessione debbono essere corredate da un progetto di massima tecnico finanziario da sottoporsi all'esame e all'approvazione dell'ente concedente, su parere del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio.

In base a tale progetto, e tenuto conto delle possibilità di sfruttamento commerciale, di cui all'articolo 9, l'ente concedente determina la durata della concessione.

L'approvazione del progetto di massima dà al richiedente soltanto titolo a presentare il progetto definitivo.

Art. 4.

Per promuovere il provvedimento di concessione, il richiedente, entro tre mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di massima, deve presentare, sotto pena di decadenza, il progetto esecutivo all'approvazione dell'ente concedente, il quale vi provvederà, nelle forme di legge, dopo che il comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea lo avrà riconosciuto meritevole di approvazione ai fini della protezione antiaerea.

Il provvedimento di concessione è emanato d'accordo tra il Ministero competente e quello dei lavori pubblici quando le domande di concessione interessano edifici statali, la cui manutenzione è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

I progetti per concessioni interessanti edifici costruiti col finanziamento della Cassa depositi e prestiti con contributo statale devono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero dei lavori pubblici e, ove occorra, all'approvazione della Cassa stessa.

Art. 5.

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare, sotto pena di decadenza dalla concessione, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione del provvedimento relativo alla concessione stessa, una cauzione nella misura indicata nel provvedimento, su determinazione del comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

Art. 6.

Il concessionario deve acquistare a sue spese i macchinari ed ogni altro materiale mobile e fisso necessario al funzionamento antiaereo dei locali. Il comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, stabilisce nel progetto quali di detti materiali debbono essere sistemati nei locali sin dal tempo di pace, quali accantonati in apposito magazzino a spese del concessionario, quali da acquistare al momento del bisogno.

Art. 7.

I ricoveri devono essere costruiti nel termine stabilito dalla apposita convenzione sotto pena di decadenza della concessione per quelli non costruiti e sotto pena di una diminuzione della durata della concessione — da stabilirsi nella apposita convenzione — per quelli solo in parte costruiti.

In quest'ultimo caso l'ente concedente, su proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea stabilisce il termine entro il quale i ricoveri debbono essere ultimati e, in caso d'inadempienza, fa proseguire d'ufficio i lavori a spese del concessionario, provvedendo per il recupero delle somme spese con le modalità previste dall'articolo 11, oppure provvede, sempre d'ufficio e a spese del concessionario, a restituire nel pristino stato l'area concessa. In tal caso il concessionario non ha diritto a rimborso per le spese comunque sostenute per i ricoveri non ultimati.

Art. 8.

Compiuta l'opera il comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea procede ad una ricognizione dei lavori eseguiti per assicurarsi che l'opera offra tutte le garanzie ai fini della protezione antiaerea.

Art. 9.

Il concessionario può adibire i ricoveri costruiti ad usi commerciali, di spettacolo, di servizio pubblico e a quell'altro uso cui si prestino i locali stessi secondo disposizioni vigenti in materia e con le limitazioni ed alle condizioni da queste

previste. Tale facoltà è però esclusa per i ricoveri collettivi costruiti eventualmente nel sottosuolo di edifici statali o degli edifici costruiti da altri enti col concorso dello Stato e destinati a pubblici servizi.

Art. 10.

Il comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, dispone per la utilizzazione dei ricoveri, quando ciò sia necessario per la effettiva protezione antiaerea della località.

In tal caso i locali debbono, a cura e spese del concessionario, essere messi in condizioni adatte all'uso di protezione antiaerea per cui sono stati costruiti ed essere attrezzati con tutti i macchinari e i materiali non ancora messi in uso, entro i limiti di tempo prefissati dalla apposita convenzione. Il concessionario inadempiente decade da qualunque diritto circa la concessione ottenuta e tutto quanto è necessario per mettere i locali nelle condizioni volute viene fatto eseguire dal comitato provinciale di protezione antiaerea a spese del concessionario, con le modalità appresso indicate per il rinnovamento dei locali o degli impianti.

Art. 11.

L'onere della manutenzione in perfetta efficienza dei locali e degli impianti antiaerei spetta al concessionario, rimanendo in ogni caso escluso dagli obblighi di quest'ultimo il rinnovamento dei medesimi locali ed impianti per ragioni di progresso tecnico, senza però che alla esecuzione dei relativi lavori esso possa fare opposizione.

Spetta all'ente concedente, su parere del comitato provinciale di protezione antiaerea competente per territorio, quando si tratti di concessioni assentite da enti o da autorità locali, di decidere quando il rinnovamento dei locali ed impianti sia da attribuire a ragione di progresso tecnico.

Tale declaratoria è fatta dai Ministeri competenti, su parere del comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea, quando si tratti di concessioni assentite dai Ministeri stessi.

Quando si tratti di edifici preveduti al secondo e al terzo comma dell'articolo 4 la declaratoria è emanata con le formalità prescritte nei commi stessi.

Se il concessionario non esegue le opere che gli sono state prescritte con provvedimento definitivo, l'ente concedente previa diffida con l'assegnazione di un termine di giorni cinque provvede alla esecuzione d'ufficio.

Quando le opere ingiunte al concessionario riguardano gli immobili di cui al secondo comma dell'articolo 4 l'esecuzione di ufficio è fatta a diretta cura del Ministero dei lavori pubblici. Quando riguardano immobili di cui al terzo comma dell'articolo predetto è fatta dagli enti competenti sotto la vigilanza degli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

La nota della spesa relativa alla esecuzione d'ufficio è resa esecutoria dal Prefetto, udito il concessionario, ed è rimessa all'esattore delle imposte che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 12.

L'ente concedente, valendosi degli organi tecnici di cui dispone giusta le norme vigenti, e di sua iniziativa o dietro proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio:

a) esercita ogni forma di sorveglianza sui lavori di costruzione e di impianto per assicurarsi che siano svolti secondo il progetto;

b) provvede alla esecuzione di ufficio ed a spese del concessionario, osservando le norme degli ultimi tre commi dell'articolo 11, qualora il concessionario non esegua i lavori in conformità del progetto;

c) effettua il collaudo della costruzione e dell'impianto secondo le norme vigenti sull'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato;

d) ha libero accesso nei locali in qualsiasi tempo e circostanza per assicurarsi dell'adempimento degli obblighi di manutenzione da parte del concessionario.

Tali attribuzioni spettano al Ministero dei lavori pubblici quando le concessioni interessano le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 4.

Art. 13.

L'ente concedente, in tutti i casi in cui deve provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori a spese del concessionario, può prelevare i fondi all'uopo occorrenti dalla cauzione di cui all'articolo 5.

Le somme recuperate con la procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 sono destinate alla reintegrazione della cauzione.

Art. 14.

I ricoveri costruiti in conformità della presente legge sono esenti dalla imposta fabbricati e relative sovraimposte comunali e provinciali.

Gli atti occorrenti per le concessioni di cui all'articolo 1, come pure gli atti di finanziamento e quelli occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei ricoveri dallo stesso articolo 1 contemplati e per la esplicazione entro i medesimi dell'attività relativa alla protezione antiaerea, sono esenti da qualunque tassa sugli affari escluse le tasse di bollo sulle cambiali e gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricoveri antiaerei costruiti in aree pubbliche sono parimenti esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Sono esenti da imposte di consumo tutti i materiali per costruzioni edilizie che vengono impiegati per la costruzione dei ricoveri di cui all'articolo 1 e per la sistemazione allo stesso uso di locali preesistenti.

I materiali da costruzione, di cui al precedente comma, devono risultare da computo metrico eseguito in base al progetto approvato.

Art. 15.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per le corporazioni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 29 luglio 1938-XVI, n. 2225.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Eredità Filippo Giuseppe Brancato fu Napoleone » con sede nel comune di Villafrati (Palermo).

N. 2225. R. decreto 29 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Eredità Filippo Giuseppe Brancato fu Napoleone » con sede nel comune di Villafrati (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1939-XVII

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 446.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole rurali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 447.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1480, riguardante emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per il finanziamento di operazioni connesse all'attuazione dell'autarchia economica nazionale che presentino rischi speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1480, riguardante emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per il finanziamento di operazioni connesse all'attuazione dell'autarchia economica nazionale che presentino rischi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 448.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1939-XVII, n. 449.
Modificazioni alle norme relative al personale della Regia aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, approvate con R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2383, relativo alla costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, che approva le norme relative al personale della Regia aeronautica destinato in Africa Orientale;
Visto il R. decreto 8 agosto 1937-XV, n. 2107, col quale sono state apportate varianti al R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 15, ultimo comma, delle norme riguardanti il personale dell'aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, approvate con il R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di L. 800, di cui al primo paragrafo, lettera *f*) del presente articolo, compete anche ai sergenti che conseguono la promozione a tale grado mentre si trovino a prestar servizio nei reparti del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, fermo restando per essi il diritto all'indennità di L. 500, di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302 ».

Art. 2.

L'art. 16 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

« Ai militari dipendenti dal Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana sono dovute, eventualmente, le seguenti indennità:

a) indennità di residenza disagiata;
b) indennità per spese di rappresentanza;
c) indennità per la conoscenza delle lingue locali;
d) indennità di missione;
e) indennità per risarcimento dei bagagli perduti;
f) indennità di operazioni;
g) indennità di spostamento;
h) indennità di campo;
i) indennità per servizio a bordo di navi ancorate fuori della linea dei frangenti ».

Art. 3.

Dopo l'art. 23 delle suddette norme è aggiunto l'articolo:

« Art. 23-*bis*. — Ai militari che si recano a bordo delle navi ancorate fuori della linea dei frangenti è dovuta una indennità per ogni visita nella seguente misura:

ufficiali	L.	10 —
sottufficiali	»	7,50
militari di truppa	»	5 —

« Qualora nella stessa giornata il detto personale debba compiere più visite successive alla prima, l'indennità per queste altre visite viene ridotta alla metà.

« Le visite a bordo di diverse navi compiute successivamente senza ritorno a terra, sono considerate come una sola gita.

« Non spetta l'indennità per le visite ai sambuchi, velieri e piccole navi, le quali debbono ancorare entro la linea dei frangenti.

« L'indennità di cui al primo paragrafo del presente articolo è soggetta alla riduzione prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1939-XVII, n. 450.

Risoluzione della concessione del tronco tramviario Opicina-Stazione omonima delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la notificazione 28 ottobre 1901, n. 183, del Ministero delle ferrovie del cessato Impero austro-ungarico, pubblicata nel Bollettino delle leggi dell'Impero del 14 novembre 1901, n. 81, con la quale venne accordata alla ditta dott. Gustavo Adolfo Krauseneck ed altri, di Trieste, la concessione per anni 60 della costruzione e dell'esercizio della piccola ferrovia a scartamento ridotto e trazione elettrica da Trieste a Opicina;

Ritenuto che alla ditta concessionaria subentrò successivamente la Società anonima per le piccole ferrovie di Trieste;

Vista la notificazione 8 dicembre 1905, n. 188, del Ministero austro-ungarico delle ferrovie, pubblicata nel Bollettino delle leggi del cessato Impero del 16 dicembre 1905, n. 76, con la quale fu accordata all'anzidetta Società piccole ferrovie di Trieste la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Opicina alla stazione omonima della ferrovia di Stato Gorizia-Trieste, in prolungamento della Trieste-Opicina, e fino alla scadenza di quest'ultima linea;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, con la quale fu approvato il trattato di pace di San Germano del 10 settembre 1919;

Ritenuto che a seguito dell'annessione all'Italia dei territori contemplati nel trattato anzidetto l'intera linea Trieste-Opicina-Stazione ferrovie Stato veniva esercitata come tramvia estraurbana;

Vista la domanda del giugno 1938 con la quale la Società anonima piccole ferrovie di Trieste, nel far presente che in questi ultimi tempi il traffico sul tronco di prolungamento Opicina-Stazione F.S. è divenuto quasi nullo, ha chiesto la risoluzione della concessione relativa;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È risoluta la concessione del tronco tramviario Opicina-Stazione omonima delle ferrovie dello Stato, accordata alla Società anonima piccole ferrovie di Trieste con notificazione 8 dicembre 1905, n. 188, del Ministero delle ferrovie del cessato Impero austro-ungarico, in prolungamento della linea Trieste-Opicina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 451.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Opera pia S. Tito » di Ovada (Alessandria).

N. 451. R. decreto 9 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'« Opera pia S. Tito » di Ovada (provincia di Alessandria), viene trasformato e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 452.

Erezione in ente morale del « Pio ricovero femminile Rosa Giorgi », con sede in Prato (Firenze).

N. 452. R. dcereto 9 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il « Pio ricovero femminile Rosa Giorgi », con sede in Prato (Firenze), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 453.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Venerabile Compagnia del SS.mo Sacramento, in Alcamo (Trapani).

N. 453. R. decreto 16 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Venerabile Compagnia del SS.mo Sacramento, con sede in Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 454.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite, con sede in Onano (Viterbo).

N. 454. R. decreto 16 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 4 Confraternite, con sede in Onano (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 455.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Caldarola (Macerata).

N. 455. R. decreto 16 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Caldarola (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1939-XVII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Germania relativo alle comunicazioni circa la naturalizzazione in uno Stato dei cittadini dell'altro.

Addì 10 dicembre 1938 ha avuto luogo in Berlino fra la Regia ambasciata d'Italia in quella Capitale e il Ministro per gli affari esteri germanico uno scambio di note per lo scambio di comunicazioni circa la naturalizzazione in uno Stato dei cittadini dell'altro.

Lo scambio di note è del seguente tenore:

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI GERMANICO
ALL'AMBASCIATA D'ITALIA IN BERLINO

Berlin, den 10 Dezember 1938.

Herr Botschafter!

Ich beehre mich namens der Deutschen Regierung hiermit festzustellen, dass zwischen der Deutschen Regierung und der Königlich Italienischen Regierung Einverständnis über folgendes besteht:

1. Zwischen den beiden Regierungen findet vom 1. Januar 1939 ab ein Austausch von Mitteilungen über die Einbürgerung in dem einen Staate von Angehörigen des anderen Staates statt.

2. Der Austausch vollzieht sich in der Weise, dass über jeden Fall der Einbürgerung eine « Nachweisung » nach dem beigefügten Muster ausgefertigt und auf diplomatischem Wege der anderen Regierung übermittelt wird. Die deutschen Nachweisungen werden der Königlich Italienischen Botschaft in Berlin, die italienischen Nachweisungen werden der Deutschen Botschaft in Rom (Quirinal) übermitte werdeni.

3. Der Nachweisung werden jeweils die von den Behörden des anderen Staates ausgestellten Personalausweise (Pässe, Heimatscheine usw.) des Eingebürgerten, soweit sie von diesen zu erlangen sind, beigefügt werden.

4. Durch diese Vereinbarung wird das innerstaatliche Recht beider Staaten über den Verlust und den Wiedererwerb der Staatsangehörigkeit nicht berührt.

5. Diese Vereinbarung gilt, wie zur Vermeidung von Zweifeln bemerkt wird, für das ganze Gebiet des Deutschen Reichs einschliesslich des Landes Oesterreich und des Sudetendeutschen Gebiete.

Indem ich einer entsprechenden Gegenerklärung namens des Königlich Italienischen Regierung entgegensehen darf benütze ich auch diesen Anlass, um Ihnen, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.

WEIZSÄCKER

Anlage zu R. 25690

NACHWEISUNG

über die Einbürgerung eines italienischen Staatsangehörigen in Deutschland auf Grund des Paragraph ... des Reichs-und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 (Reichsgesetzblatt S. 583).

(Gemäss Deutsch-italienischer Vereinbarung vom 10. Dezember 1938).

SCHEDA INFORMATIVA

sulla naturalizzazione di un cittadino italiano in Germania in base all'articolo ... della legge relativa alla cittadinanza del Reich del 22 luglio 1913 (Reichsgesetzblatt pag. 583).

(Conforme all'Accordo fra la Germania e l'Italia in data del 10 dicembre 1938).

1. Des Eingebürgerten
Della persona naturalizzata

a) Vor-und Zuname: . . . .
Nome e cognome

b) Gebürtsort: . . . .
Luogo di nascita

c) Gebürtstag: . . . .
Data di nascita

d) Wohnsitz zur Zeit der Einbürgerung: . . . .
Domicilio nel giorno della naturalizzazione

e) Letzter Wohnsitz oder Aufenthalt des Eingebürgerten in Italien: . . . .
Ultimo domicilio o soggiorno in Italia della persona naturalizzata

f) Falls der Eingebürgerte keinen Wohnsitz oder Aufenthalt in Italien hatte oder falls dieser unbekannt, letzter Wohnsitz oder Aufenthalt des Vaters oder des Grossvaters daselbst, sowie deren Vornamen, Gebürtsort und Gebürtstag: . . . .
Nel caso in cui la persona naturalizzata non abbia avuto il suo domicilio o soggiorno in Italia, o nel caso in cui questo sia sconosciuto, l'ultimo domicilio o soggiorno in Italia del padre o del nonno, nonchè i nomi, il luogo e la data di nascita di questi ultimi

2. a) Tagder Ausfertigung der Einbürgerungs-(Anstellungsurkunde) urkunde: . . . .
Giorno dell'emanazione del decreto di naturalizzazione (decreto di nomina)

b) Tag, an dem durch Aushändigung der Einbürgerungs-(Anstellungs-) urkunde die Einbürgerung-gemäss Par 16 Abs. 1 a. a. O.- wirksam geworden ist: . . . .
Giorno in cui, mediante consegna del decreto di naturalizzazione (decreto di nomina) la naturalizzazione è entrata in vigore in base all'art. 17, capoverso 1, 1, c.:

3. Namentliche Bezeichnung der miteingebürgerten Familienmitglieder - Par. 16 Abs 2 a. a. O. - mit Angabe des Gebürtsorts und des Gebürtstages: . . . .
Indicazione nominativa dei membri della famiglia che acquistano la naturalizzazione in base all'articolo 16, capoverso 2, 1. c. - con indicazione del luogo e della data di nascita:

4. Bemerkungen: . . . .
Osservazioni

den . . . . 19. . .
li 19

Der Regierungs Polizei - Präsident
Il Prefetto Presidente di Polizia

An das Auswartige Amt - Berlin
Al Ministero degli Affari Esteri del Reich - Berlino

(Durch den Herrn Reichsminister der Innern)
(A cura del Ministro degli Interni del Reich)

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN BERLINO
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI GERMANICO

Berlino, 10 dicembre 1938.

Signor Ministro,

In relazione alla Vostra lettera odierna Y. 25590 mi onoro, a nome del mio Governo, di constatare che il Regio governo italiano e il Governo tedesco sono d'accordo su quanto segue:

1. Fra entrambi i Governi avrà luogo a datare dal 1° gennaio 1939 uno scambio di comunicazioni circa la naturalizzazione in uno Stato dei cittadini dell'altro Stato.

2. Tale scambio avverrà mediante la redazione e la trasmissione per via diplomatica da un Governo all'altro di una scheda informativa su ogni caso di naturalizzazione, redatta conformemente al modello allegato. Le schede tedesche verranno trasmesse alla Regia Ambasciata d'Italia a Berlino e le schede italiane all'Ambasciata tedesca a Roma (Quirinale).

3. Alla scheda informativa verranno allegati ogni volta, per quanto sia possibile ottenerli, i documenti personali rilasciati dalle Autorità dell'altro Stato (passaporto, atto di nazionalità, ecc.) ai cittadini naturalizzati.

4. Il presente accordo non pregiudica le norme di diritto interno di entrambi gli Stati, relative alla perdita e al riacquisto della cittadinanza.

5. Il presente accordo avrà vigore, come viene dichiarato per evitare ogni dubbio in proposito, per l'intero territorio del Reich tedesco, inclusi il Land Austria ed i territori Sudetici.

Colgo l'occasione, per rinnovarVi, signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

ATTOLICO

SCHEDA INFORMATIVA

sulla naturalizzazione di un cittadino tedesco in Italia in base all'art. . . . del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997.

(Conforme all'Accordo fra l'Italia e la Germania del 10 dicembre 1938).

NACHWEISUNG

über die Einbürgerung eines deutschen Staatsangehorigen in Italien auf Grund des Artikels . . . des Kgl. Dekretgesetzes vom 1. Dezember 1934, n. 1997).

(Gemäss deutsch-italienischer Vereinbarung vom 10 Dezember 1938).

1. Della persona naturalizzata
Des Eingebuergerten

a) Nome e cognome . . . .
Vor-und Zuname

b) Luogo di nascita . . . .
Geburtsort

c) Data di nascita . . . .
Gebuertstag

d) Domicilio nel giorno della naturalizzazione . . . .
Wohnsitz sur Zeit der Einbuergerung

e) L'ultimo domicilio o soggiorno in Italia del naturalizzato . . .
Lezter Wohnsitz oder Aunfenthalt des Eingebuergerten in Italien

f) Nel caso in cui il naturalizzato non abbia avuto il suo domicilio o soggiorno in Italia, o nel caso in cui questo fosse sconosciuto, l'ultimo domicilio o soggiorno in Italia del padre o del nonno, nonchè i nomi, luogo di nascita e data di nascita di questi ultimi . . . .
Falls der Eingebuergerte keinen Wohnsitz oder Aufenthalt in Italien hatte oder falls dieser unbekannt, letzter Wohnsitz oder Aufenthalt des Vaters oder des Grossvaters daselbst, sowie deren Vornamen, Gebuertsort und Gebuertstag

2. a) Giorno dell'emanazione del decreto di naturalizzazione (decreto di nomina) . . . .
Tag der Ausfertigung der Einbuergerungs- (Anstellungsurkunde) urkunde

b) Giorno in cui, con la presentazione del giuramento, la naturalizzazione ha incominciato ad avere efficacia giuridica (art. 5, legge 13 gennaio 1912, n. 555) . . . .
Tag, an dem mit des Eidesleistung die Einbuergerung rechtswirksam geworden ist (Artikel 5, Gesetz 13. Januar 1938, n. 555)

3. Indicazione nominativa dei membri della famiglia che acquistano la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge, con indicazione del luogo e della data di nascita . .
Namentliche Bezeichnung der Familienmitglieder, die, auf Grund der Artikel 11 und 12 des genannten Gesetzes, die italienische Staatsangehorigkeit erworben haben, mit Angabe des Gebuertsorts und des Gebuertstages

4. Osservazioni . . . .
Bamerkungen

li . . . . 19. . .
den 19

Il Prefetto - Presidente di Polizia
Der Regierungs - Polizei - Präsident

Al R. Ministero degli Affari Esteri d'Italia - Roma
An das Kgl. Italienische Aussenministerium - Rom

(A mezzo del R. Ministro dell'Interno d'Italia)
(Durch den Herrn Kgl. Italienischen Innenminister)

(1284)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 60

del 13 marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,17
Francia (Franco)	50,45
Svizzera (Franco)	432,25
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,96
Cecoslovacchia (Corona)	65,14
Danimarca (Corona)	3,9805
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,4805
Olanda (Fiorino)	10,095
Polonia (Zloty)	358,50
Portogallo (Scudo)	0,8093
Svezia (Corona)	4,591
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,325
Id. 3,50 % (1902)	70,15
Id. 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67 —
Id. Id. 5 % (1936)	92,375
Rendita 5 % (1935)	92,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,825
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,85
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,60
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,825

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 16 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 20 luglio successivo, col quale venne indetto un concorso per esami a 16 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata col proprio decreto 19 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre successivo al registro n. 33 Marina mercantile, foglio n. 285, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 16 posti di vice-segretario nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) della Direzione generale della marina mercantile, indetto col decreto suindicato del 25 giugno 1938-XVI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Coefficiente prove facoltat.	Somma dei voti
1	Gaggi Luigi	9,333	9,500	—	18,833
2	Crisostomi Ettore	8,833	9,500	—	18,333
3	Cavallari Leandro	8	9	—	17
4	Silipo Eugenio	9,666	7,250	—	16,916
5	Apollonio William	8,666	8	—	16,666
6	Vargiu Nino	8	7,500	—	15,500
7	Balducci Fausto	7,666	7,750	—	15,416
8	Leone Leonida	7,500	7	—	14,500
9	Rosso Mazzinghi Stefano	7	7	0,325	14,325
10	Matta Natale	7,166	7	—	14,166
11	Pennisi Pietro	8	6,100	—	14,100
12	Scarponi Sabino	7,500	6,500	—	14
13	Mascali Giuseppe	7,166	6,750	—	13,916
14	Marzano Guido	7,166	6,500	0,125	13,791

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Gaggi Luigi
2. Crisostomi Ettore
3. Cavallari Leandro
4. Silipo Eugenio
5. Apollonio William
6. Vargiu Nino
7. Balducci Fausto
8. Leone Leonida
9. Rosso Mazzinghi Stefano
10. Matta Natale
11. Pennisi Pietro
12. Scarponi Sabino
13. Mascali Giuseppe
14. Marzano Guido.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(1267)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Nomina del vincitore del concorso al posto di assistente presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il precedente decreto prefettizio, n. 1035, del 26 gennaio 1939-XVII, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di questa Provincia;

Vista la graduatoria stessa;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa il signor dott. Giuseppe Mataresе di Gennaro.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti amministrativi della Prefettura, e, per otto giorni interi e consecutivi all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale

Benevento, addì 20 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: DE SANCTIS

(1234)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.